

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LABOUR LAW COMMUNITY - COMUNITÀ DI GIUSLAVORISTI" (LLC)

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'Associazione scientifica denominata "Labour Law Community - Comunità di giuslavoristi" con sigla "LLC".

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Labour Law Community - Comunità di giuslavoristi ETS" con sigla "LLC ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale consistenti nella istruzione, formazione professionale e in attività culturali di interesse sociale con finalità educative, per il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) la promozione della ricerca e dell'insegnamento nella materia giuslavoristica e la diffusione della cultura giuslavoristica nell'ambito universitario e sociale, anche attraverso il confronto su metodi e merito nei diversi ambiti di impegno dei giuristi del lavoro (ricerca, didattica, terza missione universitaria, attività professionale, impegni istituzionali, politiche del diritto ecc.);

b) la partecipazione attiva alla discussione pubblica sulla disciplina e sul governo dell'Università, anche con riferimento alla formazione universitaria, ai criteri di valutazione della ricerca e di selezione di professori, ricercatori e altro personale docente;

c) sviluppo del dibattito scientifico in ambito nazionale e internazionale fra accademici, studiosi, cultori e operatori del diritto del lavoro, secondo canoni improntati al pluralismo e alla trasparenza delle idee e degli orientamenti;

d) la valorizzazione degli studi giuslavoristici degli studiosi delle nuove generazioni;

e) la promozione di nuove modalità, anche teorico-pratiche, di insegnamento universitario;

f) la promozione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori giuridici del settore (giudici, avvocati, notai, consulenti del lavoro, gestori delle risorse umane e giuristi d'impresa, sindacalisti ecc.);

g) la promozione e lo svolgimento di attività di informazione e diffusione della cultura giuslavoristica in ambito universitario e sociale;

h) lo sviluppo di relazioni internazionali nel campo della ricerca sul lavoro;

i) l'interlocuzione con soggetti istituzionali, altre associazioni e accademie attive nell'ambito della cultura giuslavoristica e giuridica in generale.

L'Associazione può svolgere attività strumentali e secondarie direttamente connesse a

quelle istituzionali sopra descritte, nonché attività accessorie e integrative secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

2. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere proprietaria e/o possedere e/o gestire e/o stipulare contratti, anche a titolo oneroso, di godimento di beni, siano essi mobili, mobili registrati o immobili; stipulare contratti e/o accordi e/o convenzioni e/o protocolli d'intesa con altri enti, associazioni e/o terzi in genere.

3. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione adotta un Codice Etico degli associati ed eventualmente un Regolamento.

Art. 3 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale a Firenze.

2. Ferma la sede legale, l'Associazione può assumere come sede operativa la struttura universitaria di afferenza del Presidente pro-tempore o altra sede indicata dal Presidente.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- e) proventi, al netto delle spese necessarie per la loro esecuzione, derivanti da eventuali incarichi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca;
- f) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

3. L'Associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili. Qualora gli associati vogliano destinare, per un dato periodo di tempo, un bene a favore dell'Associazione, conservandone la proprietà, detti beni si devono considerare conferiti a titolo di comodato.

4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 5 – Gli associati

1. Possono essere soci e socie dell'Associazione (senza alcuna distinzione basata su genere, razza, nazionalità, origine etnica o geografica, lingua, opinioni personali, religione, disabilità, orientamento sessuale, età) le persone fisiche, le associazioni e gli enti che ne condividano gli scopi e le finalità scientifiche e che, per studi o per collocazione accademica o professionale possano dimostrare dedizione, competenze o impegno personale o professionale in ambito giuslavoristico e delle scienze del lavoro.

2. L'elenco dei soci e delle socie dell'Associazione è tenuto dal Presidente ed è costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci e delle socie.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. L'adesione dei soci e delle socie è libera. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante i propri dati anagrafici, e la dichiarazione di condividere le finalità che l'ente si propone, nonché l'impegno ad osservarne lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e il Codice etico.

5. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Non è ammesso contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione il ricorso all'assemblea.

6. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. È in ogni caso dovuta l'intera quota associativa per l'anno in cui avviene l'iscrizione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

8. I soci dell'Associazione possono essere:

- a. soci fondatori;
- b. soci ordinari;
- c. soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi restano soci a vita, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Soci ordinari sono coloro che, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo, versano la quota annuale fissata da quest'ultimo per l'Associazione.

Soci onorari sono coloro che, per motivi di particolare benemerita, vengano ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci e le socie hanno diritto di :

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- d) accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione.

2. La qualità di socio ha carattere libero e volontario. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e il Codice etico dell'Associazione e di rispettare le decisioni degli Organi Sociali.

3. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione, alle sue finalità e alla sua immagine e reputazione. I soci titolari delle cariche di cui all'art. 9, lettere da *b)* ad *f)*, hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi delibera o atto rispetto ai quali incorrano, direttamente o indirettamente, in una situazione di conflitto di interessi. Su segnalazione dei soci, il Collegio dei Probiviri valuterà l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi e le segnalerà al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.

4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annua. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o espulsione dall'associazione, può essere ripetuto quanto versato all'associazione a titolo di versamento volontario.

5. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. All'associato possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese sostenute per lo svolgimento di attività propria dell'ente, ove debitamente documentate e nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, in seno al Consiglio Direttivo, il quale dovrà, quindi, indicare:

- a) i criteri dei rimborsi provvedendo a stabilirne la tipologia ammissibile;
- b) i limiti di spesa ammessi;
- c) la documentazione necessaria per giustificare i rimborsi;
- d) le modalità di erogazione degli stessi.

Art. 7 - Contributi associativi

1. All'atto dell'ammissione i soci versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, eventualmente con graduazione delle quote in relazione all'età e alla condizione professionale. Coloro che non presentano le dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti al versamento della quota. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 – Cessazione dall'affiliazione all'Associazione

1. La qualità di associato si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, decadenza o esclusione.

2. Le dimissioni da socio/a devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'anno. Le dimissioni hanno efficacia dalla scadenza dell'anno sociale in corso, purché la comunicazione avvenga nel suddetto termine.

3. Si verifica decadenza qualora il socio perda qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

4. L'esclusione è deliberata in modo motivato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera in caso di morosità nel pagamento della quota associativa superiore a tre anni, nonché qualora l'associato non rispetti le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, il Codice Etico o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

5. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'associato previa contestazione e adeguato termine di difesa.

6. Non è ammesso contro il provvedimento di esclusione il ricorso all'assemblea.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli iscritti, in regola con gli obblighi sociali;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Segretario generale;

e) il Tesoriere;

f) il Collegio dei Probiviri

g) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

h) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. Le cariche di cui alle lettere d) ed e) possono essere cumulate.

3. La composizione degli organi associativi rispetta per quanto possibile, in relazione alle disponibilità delle socie e dei soci, il principio della parità di genere.

4. Tutte le cariche hanno durata triennale e sono rinnovabili per il mandato successivo.

Tuttavia, nel caso di primo mandato eletto in sede di costituzione della associazione, il Consiglio Direttivo e le cariche di Presidente, Segretario generale e Tesoriere, possono avere durata inferiore nel caso in cui, durante il detto mandato, venga superato il numero di centocinquanta soci fra fondatori e soci ordinari.

Art. 10 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è formata dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed è convocata dal Presidente, per via telematica, almeno 10 gg. liberi prima della riunione, per il rinnovo delle cariche associative, oppure quando sia richiesto da questioni di particolare rilevanza per la vita associativa, o ancora a richiesta di almeno 1/5 degli associati.

2. Ogni associato in regola con il pagamento dei contributi ha diritto a un voto, che può essere espresso con adeguate garanzie attraverso modalità telematiche secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. È ammesso il voto per delega, nei limiti di una sola delega per socio. La delega è espressa in forma scritta, anche per via telematica e comunicata al Presidente almeno 2 gg. prima dell'Assemblea.

4. Per la valida costituzione dell'Assemblea è richiesta la partecipazione di almeno la metà degli associati; gli assenti giustificati non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole espresso da almeno 2/3 degli associati.

5. L'Assemblea delibera in merito a:

- a) nomina del Consiglio Direttivo;
- b) ratifica del bilancio preventivo e consuntivo;
- c) modifica dello Statuto, adozione e modifica del Regolamento e del Codice Etico;
- d) scioglimento dell'Associazione;
- e) indirizzi e programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) nomina del Collegio dei Probiviri, dell'Organo di controllo e di revisione;
- g) ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

6. Le delibere assembleari sono redatte in apposito verbale, redatto dal Segretario, e tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti eletti dall'Assemblea e scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, subentra l'associato che segue nella graduatoria dei votati e delle votate. In ogni caso, non più di quattro componenti possono essere dello stesso genere.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto a voto segreto dall'assemblea: i soci e le socie possono indicare sino a due nominativi, purché in tal caso siano attribuiti a persone di diverso genere. Sono proclamati/e eletti/e i più suffragati e le più suffragate, ma nel caso sia superato il numero di quattro dello stesso genere si scorre la graduatoria sino alle persone del genere meno rappresentato, onde rispettare la previsione del comma precedente.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Presidente. Elegge, inoltre, con le stesse modalità, il Segretario e il Tesoriere.

4. Il Consiglio esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle competenze attribuite all'Assemblea e al Presidente. Approva il bilancio preventivo e consuntivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o in luogo diverso o tramite videoconferenza o modalità telematica, almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate dal Presidente con avviso scritto da recapitarsi anche via e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

6. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica, senza il rispetto del termine di cui al punto precedente. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o in videoconferenza possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio

Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

10. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, la quale dovrà tenersi entro i successivi trenta al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more delle nuove elezioni, al soggetto di cui al capo precedente che ha curato la convocazione dell'Assemblea per le nuove votazioni spetterà l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Art. 12 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio. Coordina e indirizza la vita associativa; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. Il Presidente può nominare un Vicepresidente che lo sostituisce in caso d'impedimento, oppure per il compimento di singoli atti o con specifica delega.

3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

4. Nei casi d'urgenza il Presidente può assumere le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di cessazione anticipata della carica di Presidente, il Consiglio Direttivo procede a nuova elezione, previa integrazione dei suoi componenti.

Art. 13 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A questi spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, alle spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al pagamento.

Art. 14 - Tesoriere

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione

redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Egli predispone altresì, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

4. Ogni operazione finanziaria, compresa l'apertura e la gestione del conto corrente dell'Associazione, è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere, salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo

5. Il Tesoriere potrà dotarsi, a spese dell'Associazione, di idonea polizza assicurativa a garanzia delle sue funzioni.

Art. 15 - L'organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.LGS. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - L'organo di revisione

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci effettivi e da due soci onorari nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio decide le controversie fra soci e le questioni di cui all'art. 6, comma 3, ultimo periodo.

3. Il Collegio decide senza particolari formalità procedurali e con lodo inoppugnabile e fornisce pareri sull'interpretazione dello Statuto su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Bilancio

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 luglio il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

2. Il progetto di bilancio consuntivo dev'essere pubblicato sul sito istituzionale almeno 15 giorni prima dell'approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati per eventuali osservazioni.

Il tutto comunque nell'osservanza dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017

3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari dell'Associazione.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie su conforme deliberazione dell'Assemblea per le cause dell'art. 27 c.c.

Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.LGS. 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi finalità analoghe.

Art. 20 – Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia e del Codice civile.